

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 67

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

18 marzo 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
2006/C 67/01	Risoluzione del Consiglio, del 13 marzo 2006, relativa alla risposta delle amministrazioni doganali agli ultimi sviluppi nel campo della contraffazione e della pirateria	1
	Commissione	
2006/C 67/02	Tassi di cambio dell'euro	3
2006/C 67/03	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	4
2006/C 67/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	11
2006/C 67/05	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale) originari della Repubblica di Corea	16
2006/C 67/06	Stato dell'adesione della CE ai regolamenti UN/ECE riguardanti l'omologazione dei veicoli il 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾	18
2006/C 67/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4174 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/ Fonti del Vulture S.r.l. «Traficante») — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	22
2006/C 67/08	Aiuto di Stato — Germania — Aiuto di Stato C 39/2005 (ex NN 36/2005 & N 189/2005) — Esenzione dall'accisa sugli oli minerali per le serre — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	23

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2006/C 67/09	Organizzazione interprofessionale nel settore degli ortofrutticoli freschi [<i>Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96</i>]	28
2006/C 67/10	Notifica preventiva di una concentrazione [Caso n. COMP/M.4181— Blackstone/Center Parcs (UK) Group] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	29
2006/C 67/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4159 — Aegon/Caja Navarra/Seguros Navarra JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	30
2006/C 67/12	Avvio di procedura (Caso n. COMP/M.4009 — CIMC/BURG) ⁽¹⁾	31
2006/C 67/13	Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione	32
2006/C 67/14	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3942 — Adidas/Reebok) ⁽¹⁾	34
2006/C 67/15	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4093 — Toyota Tsusho/Tomen) ⁽¹⁾	34
2006/C 67/16	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4043 — Plastal/Dynamit Nobel Kunststoff) ⁽¹⁾	35
2006/C 67/17	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4111 — Goldman Sachs/Daiwa/SMBC/Sanyo) ⁽¹⁾	35
2006/C 67/18	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4112 — Cerberus/Goldman Sachs/Wittur) ⁽¹⁾	36
Mediatore europeo		
2006/C 67/19	Relazioni speciali al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore europeo	37
II <i>Atti preparatori</i>		
Commissione		
2006/C 67/20	Proposte legislative adottate dalla Commissione	38
Avviso		



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2006

relativa alla risposta delle amministrazioni doganali agli ultimi sviluppi nel campo della contraffazione e della pirateria

(2006/C 67/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDANDO gli obiettivi definiti dalla strategia di Lisbona, quali rilanciati dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, secondo i quali l'Unione deve «rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, puntando principalmente sulla conoscenza, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano»;
2. SOTTOLINEANDO che l'obiettivo strategico definito dal Consiglio europeo può essere conseguito solo tramite il buon funzionamento del mercato interno e con misure adeguate per incoraggiare investimenti nell'economia basata sulla conoscenza;
3. RICONOSCE la minaccia rappresentata dalla preoccupante crescita della contraffazione e della pirateria per l'economia dell'Unione basata sulla conoscenza e in particolare per la salute e la sicurezza, nonché la responsabilità fondamentale delle amministrazioni doganali nel proteggere l'economia e i consumatori da tale minaccia;
4. SOTTOLINEA che controlli doganali efficaci e uniformi volti a tutelare l'attività economica legittima contro la concorrenza sleale e il furto di conoscenze sono essenziali al fine di proteggere gli interessi della Comunità e di scongiurare il rischio di distorsione della concorrenza. Tenuto conto che le amministrazioni doganali sono responsabili della maggior parte dei sequestri delle merci contraffatte, i quali negli ultimi cinque anni sono aumentati di oltre il 1000 % nell'UE, ulteriori miglioramenti pratici dei controlli doganali rafforzeranno la protezione offerta all'economia e ai consumatori;
5. SOTTOLINEA la necessità di assicurare che i controlli doganali e le misure di cooperazione offrano la massima protezione dell'economia e dei consumatori contro questo traffico pericoloso e RICONOSCE che ciò rappresenta una grande sfida, che richiede un miglioramento delle tecniche doganali. Vincere questa sfida apporterà, allo stesso tempo, un valido contributo alla promozione del commercio legittimo, alla salvaguardia delle entrate comunitarie e nazionali, alla tutela dei consumatori e alla lotta contro la criminalità organizzata e il riciclaggio del denaro;
6. ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione relativa alla risposta delle amministrazioni doganali alla contraffazione e alla pirateria ⁽¹⁾ (in appresso «la comunicazione»), in particolare:
 - le azioni concrete volte a migliorare i controlli doganali, in particolare tramite un maggiore scambio di informazioni e tecniche di gestione dei rischi, e a rafforzare la cooperazione internazionale, segnatamente con i principali paesi esportatori e le competenti organizzazioni internazionali;

(¹) COM(2005) 479 defin.

- la necessità di realizzare e promuovere un forte partenariato dogane-imprese, fondato su impegni reciproci, per affrontare il problema delle merci contraffatte e delle merci pirata;
 - l'approccio adottato per affrontare il crescente problema delle merci contraffatte, in particolare quelle che presentano un rischio per la salute e la sicurezza, tramite un piano d'azione globale dell'UE basato sulle azioni concrete menzionate nella comunicazione;
7. INVITA la Commissione a:
- presentare proposte adeguate per sostenere l'attuazione dell'approccio definito nella comunicazione, accordando particolare attenzione al miglioramento dello scambio di informazioni tra i servizi doganali e tra i servizi doganali e gli operatori coinvolti nella lotta contro la contraffazione e la pirateria;
 - riferire sull'attuazione della comunicazione e delle azioni in essa stabilite nel quadro della relazione annuale prevista all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽¹⁾;
8. INVITA la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito delle loro rispettive competenze, ad attuare l'approccio globale definito nella comunicazione, migliorando così ulteriormente i controlli doganali e la cooperazione per combattere la crescente minaccia della contraffazione e della pirateria.
-

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 marzo 2006

(2006/C 67/02)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2185	SIT	tolar sloveni	239,53
JPY	yen giapponesi	141,47	SKK	corone slovacche	37,330
DKK	corone danesi	7,4616	TRY	lire turche	1,6131
GBP	sterline inglesi	0,69450	AUD	dollari australiani	1,6669
SEK	corone svedesi	9,3396	CAD	dollari canadesi	1,4072
CHF	franchi svizzeri	1,5735	HKD	dollari di Hong Kong	9,4529
ISK	corone islandesi	83,98	NZD	dollari neozelandesi	1,9215
NOK	corone norvegesi	7,9765	SGD	dollari di Singapore	1,9696
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 183,47
CYP	sterline cipriote	0,5753	ZAR	rand sudafricani	7,5410
CZK	corone ceche	28,543	CNY	renminbi Yuan cinese	9,7828
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3575
HUF	fiorini ungheresi	259,15	IDR	rupia indonesiana	11 148,67
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,514
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	62,168
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,7120
PLN	zloty polacchi	3,8367	THB	baht thailandese	47,491
RON	leu rumeni	3,5050			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 67/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto:	XS 6/04
Stato membro	Italia
Regione	Lombardia
Titolo del regime di aiuti	Piano delle agevolazioni di sostegno allo sviluppo — investimento singolo — progetti di sviluppo aziendale.
Base giuridica	Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da: — Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3; — Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54; — Legge 5.3.2001, n. 57, art. 15; — Legge 28.11.1965, n. 1329; — Legge 19.12.1983, n. 696, art. 3; — Legge 16.2.1987, n. 44; — Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.1973; — Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.1987; — Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, art. 19; — Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123; — Regolamento (CE) n. 70 del 12.1.2001 — Deliberazione della Giunta Regionale n. 14094 dell'8.8.2003
Spesa annua prevista per il regime	EUR 45 000 000
Intensità massima dell'aiuto	Nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria
Data di applicazione	21.12.2003 (non sarà in ogni caso erogato alcun aiuto fino alla avvenuta comunicazione della presente scheda di sintesi alla Commissione).
Durata del regime	31.12.2006
Obiettivo dell'aiuto	L'aiuto consente di agevolare acquisto di macchinari tecnologicamente avanzati ed il cui impiego produca effetti riduttivi dell'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente e programmi volti all'aumento della produttività, al miglioramento delle condizioni ecologiche legati ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al trasferimento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi.
Settore/i economico/i interessato/i	Piccole e medie imprese con le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria, per i settori della siderurgia, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti. Non sono ammesse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato C.E.

Nome ed indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e media Impresa Cooperazione e Turismo U.O. Servizi alle Imprese
	Indirizzo: Via Rosellini, 17 I-20124 Milano Tel. (39-02) 676 55 294 Fax (39-02) 676 56 361

Numero dell'aiuto	XS 42/04		
Stato membro	Germania		
Regione	Land Brandeburgo		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Direttiva del Ministero dell'economia per la promozione di progetti di ricerca e di sviluppo delle piccole e medie imprese nel Land Brandeburgo		
Base giuridica	Landeshaushaltsordnung und dazu ergangene Verfahrensvorschriften		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	18 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conforme all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere dall'1.4.2004.		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2005.		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Investitionsbank des Landes Brandenburg		
	Indirizzo: Steinstr. 104-106 D-14480 Potsdam		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conforme all'articolo 6 del regolamento	Sì	

Numero dell'aiuto	XS 65/04		
Stato membro	Paesi Bassi		
Regione	Provincia dell'Olanda meridionale		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Regime di sovvenzioni affari economici — Olanda meridionale — Sviluppo dell'economia della conoscenza, Provinciaal blad van Zuid-Holland 49, 29 giugno 2004		
Base giuridica	Algemene subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2004		

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	5,8 milioni di EUR (2005) Previsti per il 2006 e sgg.: 3 milioni di EUR	
		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto		
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento		Sì	
Data di applicazione	1.7.2004			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino all'1.1.2009 ⁽¹⁾			
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI		Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Provincie Zuid-Holland			
	Indirizzo: Postbus 90602 2509 LP Den Haag Nederland			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento		Sì	

⁽¹⁾ Il regime e tutte le misure singole basate su tale regime, la cui durata va oltre il 31 dicembre 2006, saranno adattate conformemente alle regole in vigore dopo la revisione del regolamento 70/2001. L'obbligo ingloba anche la comunicazione alla Commissione europea di adattamenti conformi al regolamento 70/2001 o al testo successivo.

Numero dell'aiuto	XS 70/04			
Stato membro	Austria			
Regione	Vienna			
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Programma D della direttiva quadro «Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione a Vienna» Titolo del programma: «Iniziativa Start-up Vienna»			
Base giuridica	Beschluss des Wiener Gemeinderates folgt; Basis für die Anmeldung ist die Empfehlung des Präsidiums des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds unter dem Vorsitz des Wiener Finanz- und Wirtschaftstadtrates			
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	0,3 milioni di EUR	
		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto		
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conforme all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento		Sì	
Data di applicazione	A decorrere dall'1.1.2005.			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006 (termine finale per l'esaurimento delle misure 30.6.2007)			
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Sì	

Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Magistrat der Stadt Wien — Magistratsabteilung 5		
	Indirizzo: A-1082 Wien, Ebendorferstraße 2; persona di riferimento: Robert Mayer-Unterholzner c/o ZT Zentrum für Innovation und Technologie GmbH A-1010 Wien Ebendorferstraße 4, Tel. 0043-1-4000-86775 rmu@zit.co.at		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conforme all'articolo 6 del regolamento	Si	
Numero dell'aiuto	XS 77/04		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Galles		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuti a sostegno dell'infrastruttura a banda larga del Monmouthshire		
Base giuridica	Section 2 of Local Government Act 2000		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	110 000 GBP
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A partire dal 23 agosto 2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31 luglio 2005		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	No	
	Aiuto limitato a settori specifici	Si	
	Altri servizi	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Monmouthshire County Council		
	Indirizzo: County Hall Cwmbran NP44 2XH United Kingdom		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Si	

Numero dell'aiuto	XS 133/04		
Stato membro	Polonia		
Regione	Tutti i sedici voievodati		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuto agli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese con sede sul territorio della Repubblica di Polonia		
Base giuridica	Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r.) — w zakresie inwestycji		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale (*)	359,03 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	7.9.2004 (data di entrata in vigore del regolamento)		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Durata contrattuale fino al 31.12.2006, versamenti fino al 31.12.2008		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Presidente dell'Agenzia polacca per lo sviluppo dell'imprenditoria (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)		
	Indirizzo: Ul. Pańska 81/83 PL-00-834 Warszawa		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	

(*) 359,03 milioni di EUR sono previsti nel periodo contrattuale fino al 31 dicembre 2006

Numero dell'aiuto	XS 134/04		
Stato membro	Polonia		
Regione	Tutti i 16 voievodati		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuto per servizi di consulenza concesso alle piccole e medie imprese con sede sul territorio della Polonia		
Base giuridica	Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r.) — w zakresie doradztwa		

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	33,07 milioni di EUR (*)	
		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto		
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento		Sì	
Data di applicazione	7.9.2004 (data di entrata in vigore del regolamento)			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Durata contrattuale fino al 31.12.2006; versamenti fino al 31.12.2008			
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI		Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości			
	Indirizzo: Ul. Pańska 81/83 PL-00-834 Warszawa			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento		Sì	

(*) 33,07 milioni di EUR sono previsti nel periodo contrattuale fino al 31 dicembre 2006

Numero dell'aiuto	XS 147/04
Stato membro	Italia
Regione	Lombardia
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Agevolazioni in forma automatica da erogarsi sotto forma di «bonus finale» in favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese.
Base giuridica	Decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, Legge 7.8.1997 n. 266, art. 8 comma 2 Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 446 del 28.10.1998: Delibera Giunta regionale n. VII/11386 del 29.11.2002 Delibera Giunta regionale n. VI/15480 del 5.12.2003
Spesa annua prevista	EUR 3 000 000
Intensità massima dell'aiuto	Fino al 7,5% per le medie imprese; fino al 15% per le piccole imprese. In aree 87.3.c.): fino al 14% per le medie imprese; fino al 18% per le piccole imprese.
Data di applicazione	15.12.2004
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 30 giugno 2007, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del Regolamento n. 70/2001.

Obiettivo dell'aiuto	Il regime, attraverso la concessione di bonus fiscali, intende sostenere gli investimenti produttivi (investimenti iniziali)	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì
	Sono esclusi i settori siderurgico, delle costruzioni navali, dei trasporti, le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (allegato I del trattato CE) e della pesca, nonché le altre attività per le quali la disciplina degli aiuti di Stato ha stabilito esclusioni o limitazioni.	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa Cooperazione e Turismo U.O. Servizi alle Imprese	
	Indirizzo: Via Tramelli, 20 I-20124 Milano Tel. (39-02) 676 55 294 Fax (39-02) 676 56-61	
Altri informazioni	Il presente regime riprende quello istituito dall'art. 8 della legge n. 266/97, a suo tempo notificato dalle autorità italiane, la cui autorizzazione è scaduta.	

Numero dell'aiuto	XS 37/05		
Stato membro	Spagna		
Regione	Castilla-León		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Sostegno alle PMI volto ad ottenere incentivi fiscali per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo (R&S) e di innovazione tecnologica (IT)		
Base giuridica	ACUERDO de 2 de febrero de 2005, del Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, por el que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de determinadas ayudas o incentivos de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León para 2005 cofinanciados con fondos estructurales — Línea 4 A), Apoyo a las Pymes para la obtención de incentivos fiscales por la realización de actividades de investigación y desarrollo (I+D) e innovación tecnológica (IT), publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 27 de 09/02/2005.		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	600 000 EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento	Sì (ART.5)	
Data di applicazione	3.1.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: ADE — Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León		
	Indirizzo: C/ Duque de la Victoria 23 (47001) E-Valladolid		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 67/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XS 5/04
Stato membro	Germania
Regione	Sassonia
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Direttiva del ministero dell'Ambiente e dell'agricoltura del Land Sassonia concernente la promozione del programma di investimento in agricoltura Direttiva n. 21/2003 del 25 giugno 2003 Punto 2.1.3 in combinato disposto con il punto 5.1
Base giuridica	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung nach dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	0,5 milioni di EUR
Intensità massima dell'aiuto	40%
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Applicazione fino al 31.12.2004
Obiettivo dell'aiuto	Per favorire un'agricoltura sostenibile e multifunzionale è necessario promuovere investimenti nelle imprese agricole. Attraverso la diversificazione delle fonti di reddito nel settore agricolo si cercherà di rafforzare la forza economica dello spazio rurale, nonché di ampliare la base economica delle imprese.
Settori economici interessati	Tutti i settori economici
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Landesanstalt für Landwirtschaft
	Indirizzo: Söbrigener Str. 3° D-01326 Dresden
Altre informazioni	Per il testo della direttiva si consulti il sito: http://www.smul.sachsen.de/de/wu/aktuell/foerderung/downloads/GA2103.pdf

Numero dell'aiuto	XS 11/04
Stato membro	Germania
Regione	Land Bassa Sassonia — Comune di Visselhövede
Titolo del regime di aiuti:	Modifica della direttiva della città di Visselhövede del 25.2.2003, relativa al cofinanziamento di sovvenzioni per il sostegno individuale di imprese, nel quadro del programma della Bassa Sassonia riguardante l'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, del 18.12.2003
Base giuridica	§ 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.08.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i. V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.08.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale: 300 000 EUR	
	Aiuto singolo		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	Dall'1.1.2004 — Proroga		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2005		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle piccole e medie imprese	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: comune di Visselhövede		
	Indirizzo: Marktplatz 2 D-27374 Visselhövede		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR	Si	

Numero dell'aiuto	XS 13/04		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Regime applicabile nelle regioni assistite e nelle regioni dell'Inghilterra che beneficiano di sovvenzioni alle imprese		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Regime di sovvenzioni alle imprese		
Base giuridica	Industrial Development Act 1982, Sections 7 and 8		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	11 milioni di GBP
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere da 19.1.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2006		

Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Department of Trade and Industry, Small Business Service		
	Indirizzo: Berkeley House Cross Lanes Guildford GU1 1YA United Kingdom		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.	Non applicabile	
Numero dell'aiuto	XS 28/2004		
Stato membro	Italia		
Regione	Valle d'Aosta		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuto alla consulenza per le PMI, in applicazione della misura D3 del Programma operativo regionale (POR) per gli interventi strutturali della Regione Valle d'Aosta per il conseguimento dell'obiettivo n. 3 nel periodo 2000-06.		
Base giuridica	Deliberazione di giunta regionale n. 1063 del 25.3.2003		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	235 373,70 EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere da 1.10.2003		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2004		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
	Aiuto limitato a settori specifici		
	— Industria manifatturiera	Sì	

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione autonoma Valle d'Aosta — Dipartimento Industria, artigianato ed energia dell'assessorato Attività produttive e politiche del lavoro.		
	Indirizzo: Piazza della Repubblica, n. 15 I-Aosta		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR	Sì	

Numero dell'aiuto	XS 87/04		
Stato membro	Italia		
Regione	Campania		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	«Contratto di investimento» nell'ambito della Progettazione integrata.		
Base giuridica	POR Campania 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) 2347 dell'8 agosto 2000 e s.m.i. Complemento di Programmazione, misure 1.12, 4.2 e 4.5 Disciplinare del «Contratto di investimento» nell'ambito della Progettazione integrata approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 578 del 16.4.2004.		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	42 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conforme all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	20.9.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Campania Area Generale di Coordinamento n.12 «Sviluppo Attività Settore Secondario» Dirigente pro tempore Settore «Sviluppo e Promozione dell'Attività Industriali», responsabile della misura 4.2 . Indirizzo: Centro Direzionale –Isola A6 I-Napoli Telefono (39-081) 796 68 09 (39-081) 796 68 10 fax (39-081) 796 60 33 e-mail: asse4.mis4.2cdp@regione.campania.it		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="609 571 1070 945"> Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR </td><td data-bbox="1077 571 1209 945"> Sì </td></tr> </table>	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR	Sì
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR	Sì		

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale) originari della Repubblica di Corea

(2006/C 67/05)

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»). Il riesame riguarda esclusivamente le sovvenzioni alla Hynix Semiconductor Inc.

1. Prodotto oggetto del riesame

I prodotti oggetto del riesame sono alcuni circuiti elettronici integrati noti come DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), costruiti utilizzando tipi diversi di semiconduttori metallo-ossidi (MOS), compresi tipi di MOS complementari (CMOS), di ogni tipo, densità, variante, velocità di accesso, configurazione, confezione o supporto, ecc., originari della Repubblica di Corea («il prodotto in esame»). Le DRAM di cui al paragrafo precedente possono avere la seguente forma:

- DRAM montate su wafer classificabili al codice NC ex 8542 21 01 (codice TARIC 8542 21 01 10),
- DRAM in forma di chip (dies) classificabili al codice NC ex 8542 21 05 (codice TARIC 8542 21 05 10),
- DRAM montate classificabili ai codici NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 e 8542 21 17,
- DRAM in forme multicominate (moduli di memoria, schede di memoria o aggregate in altri modi) classificabili ai codici NC ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473 50 10 10) ed ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548 90 10 10),
- DRAM in forma di chip e/o DRAM montate incorporate in DRAM in forme multicominate a condizione che le DRAM in forme multicominate siano originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea, classificabili ai codici NC ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473 50 10 10) ed ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548 90 10 10).

Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

2. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di DRAM dalla Hynix Semiconductor Inc. consistono in un dazio compensativo definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio ⁽²⁾, relativo alle importazioni di DRAM originarie della Repubblica di Corea, modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2005 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 212 del 22.8.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 7.

3. Motivazione del riesame

La Commissione ha ricevuto informazioni dalla Hynix Semiconductor Inc. in base alle quali gli effetti di tutte le sovvenzioni ritenute compensabili nell'inchiesta che ha portato all'istituzione di misure con il regolamento (CE) n. 1480/2003 sono cessati.

D'altra parte, la Commissione ha ricevuto informazioni dai produttori comunitari, dalla Infineon Technologies AG e dalla Micron Europe Ltd, in base alle quali le misure esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame della Hynix Semiconductor Inc. non sono più sufficienti, al livello attuale, per controbilanciare le sovvenzioni all'origine del pregiudizio. Si sostiene che l'importo delle sovvenzioni sia aumentato oltre il 34,8 % che attualmente è applicabile alle importazioni di DRAM prodotte dalla Hynix Semiconductor Inc. e che la Hynix Semiconductor Inc. beneficia di varie nuove sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica di Corea successivamente al periodo iniziale dell'inchiesta (2001). Tali presunte sovvenzioni consistono in una proroga del debito, una capitalizzazione del debito, la modifica delle condizioni di pagamento degli interessi, prestiti da parte di banche pubbliche o sollecitate dallo Stato per finanziare trasferimenti di patrimonio, un'operazione di svalutazione del capitale, un'operazione di acquisizione di liquidità, prestiti a termine e un accordo di credito rotativo. Tali sovvenzioni, secondo quanto affermato nell'inchiesta, sarebbero dello stesso tipo delle sovvenzioni compensabili, causa di pregiudizio, concesse dal governo della Repubblica di Corea alla Hynix Semiconductor Inc. e, pertanto, le misure esistenti non sembrano essere sufficienti, o non più sufficienti, a controbilanciarle.

È stato affermato che le operazioni di cui sopra costituirebbero sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo coreano alla Hynix Semiconductor Inc. e conferiscono pertanto un vantaggio a tale società. Tali sovvenzioni sarebbero limitate alla sola Hynix Semiconductor Inc., risultando quindi specifiche e compensabili. Infine si asserisce che le misure in vigore non siano più adeguate a controbilanciare tali sovvenzioni compensabili.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, per quanto concerne le sovvenzioni alla Hynix Semiconductor Inc., sussistono elementi di prova a prima vista sufficienti secondo cui le circostanze riguardo alle sovvenzioni sono cambiate in modo significativo e che, pertanto, le misure in vigore dovrebbero essere riesaminate.

4. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.

Se si stabilisce che le misure in vigore sulle importazioni di DRAM prodotte dalla Hynix Semiconductor Inc. debbano essere modificate, si dovrebbe anche determinare di quanto modificare l'aliquota del dazio applicabile alle importazioni prodotte da tutte le altre società, come stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1480/2003.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla Hynix Semiconductor Inc., alle autorità coreane e a tutti gli istituti finanziari interessati noti. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a) del presente avviso.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 5, lettera b), del presente avviso.

5. Termini

a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag.1) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Stato dell'adesione della CE ai regolamenti UN/ECE riguardanti l'omologazione dei veicoli il 31 dicembre 2005

(2006/C 67/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione pubblica di seguito una tabella che sintetizza la situazione dei regolamenti UN/ECE da ultimo modificati (allegati all'accordo del 1958 relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni) cui la CE ha aderito il 31 dicembre 2005.

Numero del regolamento	Serie di emendamenti (¹) (²)	Supplementi alla serie (¹) (²)	Titolo breve del regolamento
1	2	—	Proiettori asimmetrici (R2 e/o HS1)
3	2	9	Catadiottri
4	0	10	Dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
5	2	—	Proiettori asimmetrici (sigillati)
6	1	12	Indicatori di direzione
7	2	8	Luci d'ingombro, luci di posizione anteriori/posteriori, luci laterali, luci d'arresto (M, N e O)
8	5	—	Proiettori (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)
10	2	2	Compatibilità elettromagnetica
11	2	—	Serrature e cerniere delle porte
12	3	3	Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto
13	10	—	Frenatura (categorie M, N e O)
13H	0	3	Frenatura (autovetture)
14	6	1	Ancoraggi delle cinture di sicurezza
16	4	16	Cinture di sicurezza
17	7	1	Resistenza dei sedili
18	3	—	Antifurto
19	2	9	Fari fendinebbia anteriori
20	3	—	Proiettori asimmetrici (H4)
21	1	3	Finiture interne
22	5	1	Caschi e visiere di protezione per motociclisti
23	0	10	Luci di retromarcia
24	3	2	Fumosità e potenza dei motori diesel

Numero del regolamento	Serie di emendamenti (¹) (²)	Supplementi alla serie (¹) (²)	Titolo breve del regolamento
25	4	—	Poggiatesta
26	3	—	Sporgenze esterne
27	3	—	Triangoli di segnalazione
28	00	3	Segnalatori acustici
30	2	13	Pneumatici (veicoli a motore e loro rimorchi)
31	2	—	Proiettori asimmetrici (alogeni sigillati)
34	2	1	Rischi d'incendio
37	3	25	Lampade a incandescenza
38	0	9	Fari fendinebbia posteriori
39	0	4	Tachimetro
43	0	8	Vetri di sicurezza
44	4	—	Sistemi di ritenuta per bambini
45	1	4	Tergiproiettori
46	2	—	Specchi retrovisori
48	2	10	Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
49	4	—	Emissioni (diesel, GN e GPL)
50	00	7	Luci di posizione anteriori/posteriori, luci di arresto, indicatori di direzione, dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore (L)
51	2	3	Livelli sonori (M e N)
53	1	5	Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (L3)
54	0	16	Pneumatici (veicoli commerciali e loro rimorchi)
56	1	—	Fari (ciclomotori)
57	2	—	Fari (motocicli)
58	1	—	Dispositivo di protezione antincastro posteriore
59	0	—	Dispositivi silenziatori di ricambio
60	0	2	Comandi azionati dal conducente — identificazione di comandi, spie e indicatori (ciclomotori/motocicli)
62	0	1	Antifurto (ciclomotori/motocicli)
64	0	2	Pneumatici (ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo)
66	0	—	Resistenza della sovrastruttura (autobus)
67	1	5	Impianto GPL

Numero del regolamento	Serie di emendamenti (¹) (²)	Supplementi alla serie (¹) (²)	Titolo breve del regolamento
69	1	2	Targhe d'immatricolazione posteriori per veicoli lenti
70	1	3	Targhe d'immatricolazione posteriori per veicoli pesanti e lunghi
71	00	—	Campo di visibilità, trattori agricoli
72	1	—	Fari (HS1) (motocicli)
73	0	—	Protezione laterale (veicoli adibiti al trasporto di merci e loro rimorchi)
74	1	3	Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (L1)
75	0	11	Pneumatici (motocicli/ciclomotori)
77	0	8	Luci di stazionamento
78	2	3	Frenatura (categoria L)
79	1	3	Dispositivo di sterzo
80	1	2	Resistenza dei sedili e del loro ancoraggio (veicoli passeggeri di grandi dimensioni)
81	0	—	Specchi retrovisori (motocicli/ciclomotori)
82	1	—	Fari (ciclomotore HS2)
83	5	5	Emissioni
85	0	4	Propulsore a combustione interna ed elettrico (M e N)
86	0	2	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (trattori agricoli)
87	0	6	Luci di marcia diurna
89	0	1	Dispositivi di limitazione della velocità
90	1	5	Ricambio delle guarnizioni dei freni e loro gruppi
91	0	7	Luci di posizione laterali
93	1	3	Dispositivi di protezione antincastro anteriori
96	1	2	Emissioni dei motori diesel (trattori agricoli)
97	1	2	Sistemi di allarme
98	0	5	Proiettori con sorgente luminosa a scarica
99	0	2	Sorgenti luminose a scarica
100	0	1	Sicurezza dei veicoli elettrici
101	0	6	Emissioni di CO ₂ /consumo di carburante (M1) e consumo di energia elettrica e dell'autonomia (M1 e N1)
102	0	—	Dispositivi di traino chiusi
103	0	2	Convertitori catalitici di ricambio

Numero del regolamento	Serie di emendamenti (¹⁾ (²)	Supplementi alla serie (¹⁾ (²)	Titolo breve del regolamento
104	0	2	Contrassegni retroriflettenti (veicoli pesanti e lunghi)
105	3	—	Trasporto di merci pericolose — costruzione dei veicoli
106	0	3	Pneumatici (veicoli agricoli)
108	0	2	Pneumatici rigenerati (veicoli a motore e loro rimorchi)
109	0	2	Pneumatici rigenerati (veicoli commerciali e loro rimorchi)
110	0	3	Sistemi a gas naturale compresso
111	0	1	Stabilità al ribaltamento dei veicoli cisterna (N e O)
112	0	4	Proiettori asimmetrici (lampade a incandescenza)
113	0	3	Proiettori simmetrici (lampade a incandescenza)
114	0	—	Airbag di ricambio
115	0	—	Impianti di trasformazione a GPL e GNC
116	0	—	Impiego non autorizzato (sistemi di allarme e antifurti)
117	0	—	Pneumatici — resistenza al rotolamento
118	0	—	Resistenza al fuoco dei materiali per interni
119	0	—	Fari direzionali
120	0	—	Propulsore a combustione interna (trattori agricoli e macchine mobili)
[121] (³)	0	—	Comandi manuali, spie e indicatori
[122] (³)	0	—	Riscaldamento

(¹) Questa colonna elenca i più recenti emendamenti al relativo regolamento cui la Comunità europea ha aderito entro il 31.12.2005. Parte delle più recenti serie di emendamenti o dei supplementi alle serie di emendamenti entrerà in vigore dopo tale data. È opportuno controllare la data di entrata in vigore di questi emendamenti nella più recente versione del documento UN-ECE sullo stato dei lavori TRANS/WP.29/343/Rev.xx, disponibile sul sito:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>.

(²) Sono state adottate anche tutte le pertinenti modifiche apportate entro il 31.12.2005, salvo diversa indicazione.

(³) Il 31.12.2005 questo regolamento non era entrato in vigore.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4174 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/ Fonti del Vulture S.r.l. «Traficante»)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 67/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 6.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese The Coca-Cola Company («TCCC», USA) and Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. («CCHBC», Grecia), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Fonti del Vulture S.r.l. («Traficante», Italia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per TCCC: proprietario del marchio e fornitore di concentrati per bevande analcoliche,
- per CCHBC: produzione, imbottigliamento e vendita delle bevande a marchio TCCC,
- per Traficante: produzione, imbottigliamento e vendita di acqua minerale in Italia meridionale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4174 — TCCC/CCHBC/Traficante, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

AIUTO DI STATO — GERMANIA**Aiuto di Stato C 39/2005 (ex NN 36/2005 & N 189/2005) — Esenzione dall'accisa sugli oli minerali per le serre****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2006/C 67/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 20.10.2005 riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Direzione H.2
Rue de la Loi/Wetstraat, 130
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 296 76 72

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI**III. Valutazione****I. Procedimento**

Nell'ambito dell'esame dell'aiuto di Stato n. N 499/01 (proseguimento della riforma sull'ecotassa), la Commissione ha appreso che la Germania aveva introdotto, prima di tale riforma, due esenzioni fiscali non notificate a favore del settore agricolo: una sul gasolio utilizzato in agricoltura e una sui combustibili per riscaldamento utilizzati nelle serre e nelle strutture coperte. La legge sull'ecotassa prevedeva una proroga di due anni della misura applicabile alle serre.

Informazioni complementari sulle esenzioni fiscali di cui sopra sono state trasmesse dalla Germania con lettere del 29 agosto 2001, 12 febbraio 2003, 7 giugno 2005 e 2 agosto 2005. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo di aiuto di Stato con il numero NN 36/2005.

Con lettera del 19 aprile 2005, ricevuta e protocollata il 20 aprile 2005, la Germania ha notificato una nuova misura con cui il regime originario di esenzione fiscale per le serre veniva prorogato al 2005 e al 2006. Dal momento che il loro contenuto è identico, le due misure sono state valutate congiuntamente. La decisione riguarda solo l'esenzione fiscale per le serre.

II. Descrizione

Nel 2001 la Germania ha ridotto l'aliquota dell'accisa sugli oli minerali per i combustibili da riscaldamento (gasolio, metano, gas liquido) utilizzati nelle serre. Tale esenzione fiscale è stata concessa sotto forma di rimborso fiscale (*Vergütung*). Detta misura è stata applicata fino al 2004.

La misura in oggetto costituisce un aiuto di Stato. Le autorità tedesche sostengono che tale aiuto può beneficiare della deroga prevista dalle direttive del Consiglio sulla tassazione dei prodotti energetici (direttiva 92/81 CE, dal 2003 sostituita dalla direttiva 96/2003). Secondo tali direttive, gli Stati membri possono applicare aliquote di tassazione ridotte ai prodotti energetici utilizzati in orticoltura.

La Commissione non è però dello stesso parere. Le direttive sui prodotti energetici, in particolare la direttiva 96/2003, specificano che le misure fiscali introdotte dagli Stati membri devono essere compatibili con la normativa comunitaria e che le disposizioni derogatorie contenute nelle direttive lasciano impregiudicate le norme sulla concorrenza. Dette misure non devono essere pregiudizievoli al corretto funzionamento del mercato interno e non devono comportare distorsioni della concorrenza.

La Commissione ritiene pertanto che le norme in materia di concorrenza debbano prevalere sulla possibilità data agli Stati membri di introdurre trattamenti fiscali preferenziali. Nel caso di cui trattasi, la normativa sugli aiuti di Stato non sembra offrire una base giuridica che autorizzi l'aiuto.

Va rilevato che si tratta di un'esenzione estremamente selettiva, in quanto all'interno della stessa orticoltura si distingue tra produttori in pieno campo e produttori in serra.

L'aiuto risulta poi particolarmente distorsivo della concorrenza, in quanto una riduzione degli oneri fiscali per i prodotti energetici in un settore ad alta intensità energetica come quello dell'orticoltura in serra ha un impatto diretto sui costi di produzione e quindi sulla concorrenza.

In questa fase la Commissione considera che la misura in oggetto costituisce un aiuto al funzionamento incompatibile, in linea di principio, con il mercato comune.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha deciso di avviare in relazione all'aiuto in oggetto il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, tutti gli aiuti illegali possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario. Inoltre, la spesa relativa a misure nazionali che incidono direttamente su misure comunitarie potrà essere esclusa dall'imputazione sul bilancio del FEAOG.

TESTO DELLA LETTERA

«Die Kommission setzt Deutschland mit diesem Schreiben davon in Kenntnis, dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden übermittelten Informationen zu der eingangs genannten Beihilfe beschlossen hat, wegen der betreffenden Maßnahme das Verfahren gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

I. VERFAHREN

- (1) Bei der Prüfung der staatlichen Beihilfe Nr. N 499/01 (Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) haben die Dienststellen der Kommission erfahren, dass Deutschland vor der Ökosteuerreform zwei nicht notifizierte Steuerbefreiungen zugunsten des Agrarsektors vorgenommen hat, nämlich für in der Landwirtschaft verwendeten Dieselmotorkraftstoff (Agrardiesel) und für Brennstoffe zur Verwendung im Unterglasanbau. Das Ökosteuergesetz sah eine Verlängerung der Maßnahme zugunsten von Unterglasanbaubetrieben um zwei Jahre vor.
- (2) In ihrem Schreiben vom 27. Juli 2001 betreffend die Beihilfe Nr. N 499/01 ersuchte die Kommission Deutschland um Informationen über diese nicht notifizierte Maßnahmen. Diese Informationen wurden mit Schreiben vom 29. August 2001 übermittelt.
- (3) Am 30. August 2001 fand ein Treffen zwischen Deutschland und den Kommissionsdienststellen statt.
- (4) Mit Entscheidung C (2002) 441 endg. COR vom 13. Februar 2002 genehmigte die Kommission die zweite Phase der ökologischen Steuerreform im Rahmen der Beihilfe Nr. N 449/2001. In dieser Entscheidung hieß es allerdings, dass die Genehmigung der Regelung sich nicht auf die Steuerbefreiung für Gewächshäuser bezieht und die Kommission sich das Recht vorbehält, die Maßnahme erneut zu prüfen.
- (5) Mit Schreiben vom 6. Januar 2003 ersuchte die Kommission Deutschland, alle Informationen zu übermitteln, die sie benötigt, um die Vereinbarkeit der betreffenden Steuerbefreiungen mit dem Gemeinsamen Markt beurteilen zu können.
- (6) Mit Schreiben vom 12. Februar 2003, das am 17. Februar 2003 eingetragen wurde, übermittelte Deutschland die betreffenden Informationen.

- (7) Da Deutschland die vorgenannten Steuerbefreiungen nicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag notifiziert hat, wurde eine Beihilfesache unter der Nummer NN 36/2005 eingetragen.
- (8) Mit Schreiben vom 19. April 2005, das am 20. April 2005 eingetragen wurde, notifizierte Deutschland eine neue Maßnahme, mit der die ursprüngliche Regelung für die Steuerbefreiung für Unterglasanbaubetriebe auf die Jahre 2005 und 2006 ausgedehnt wurde. Diese Maßnahme enthält eine Suspensivklausel, die die Durchführung der Maßnahme von ihrer Genehmigung durch die Kommission abhängig macht. Die Beihilfesache wurde unter der Nummer N 189/2005 eingetragen.
- (9) Deutschland unterbreitete zusätzliche Informationen mit Schreiben vom 7. Juni 2005, eingetragen am 8. Juni 2005, und mit Schreiben vom 2. August 2005, eingetragen am 8. August 2005.
- (10) Da die Maßnahmen für den Unterglasanbau inhaltlich identisch sind, werden die staatlichen Beihilfen Nrn. NN 36/2005 und N 189/2005 gemeinsam geprüft.
- (11) Diese Entscheidung betrifft nur die Steuerbefreiung für Unterglasanbaubetriebe.

II. BESCHREIBUNG

Rechtsgrundlage

- (12) Mineralölsteuergesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I 2150, 2185, 1993 I S. 169, 2000 I S. 147, 2003 I S. 96), zuletzt geändert durch Artikel des Gesetzes vom 25. Juni 2004 (BGBl. I S. 1381, 2105);
- (13) Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes vom 16.08.2001 (BGBl. I S. 2091);
- (14) Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform (BGBl. I S. 4602);

Beihilfeempfänger

- (15) Unterglasanbaubetriebe und Betreiber, die in geschlossenen Kulturräumen ⁽¹⁾ erzeugen.

Ausführliche Beschreibung der Beihilfemaßnahmen

- (16) Mit dem Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes führte Deutschland am 16. August 2001 eine zweijährige Steuerermäßigung für Brennstoffe (Heizöl, Erdgas, Flüssiggas) zur Verwendung im Unterglasanbau und in geschlossenen Kulturräumen ein. Die Beihilfe wurde in Form einer Vergütung gewährt.
- (17) Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform wurde die Vergütung, die ursprünglich für zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2002 verwendete Brennstoffe gewährt worden war, bis 31. Dezember 2004 verlängert.

⁽¹⁾ Überwiegend für den Anbau von Pilzen.

- (18) Deutschland beabsichtigt, diese Steuerbefreiung bis Ende 2006 beizubehalten und hat die Verlängerungsmaßnahme als staatliche Beihilfe N 189/2005 notifiziert.
- (19) Es kommen folgende Vergütungssätze zur Anwendung:
- Heizöl: 0,0409 EUR/l (0,08 DM/l)
 - Erdgas: 1,841 EUR/MWh (3,6 DM/MWh)
 - Flüssiggas: 25,565 EUR/t (50 DM/t).
- (20) Die nachstehenden Tabellen veranschaulichen die finanziellen Auswirkungen der Steuerbefreiung für den Unterglasanbau im Vergleich zum übrigen Agrarsektor.
- (21) Mineralölsteuersätze, die für im Agrarsektor verwendete Brennstoffe gelten:

	2001	2002	Seit 2003
Heizöl	120,00 DEM/1 000 l	61,35 EUR/1 000 l	61,35 EUR/1 000 l
Erdgas	6,80 DEM/MWh	3,476 EUR/MWh	5,50 EUR/MWh
Flüssiggas	75,00 DEM/1 000 kg	38,34 EUR/1 000 kg	60,60 EUR/1 000 kg

- (22) Ermäßigte Mineralölsteuersätze für dieselben, im Unterglasanbau verwendeten Brennstoffe:

	2001	2002	Seit 2003
Heizöl	80,00 DEM/1 000 l	40,90 EUR/1 000 l	40,90 EUR/1 000 l
Erdgas	3,60 DEM/MWh	1,84 EUR/MWh	3,00 EUR/MWh
Flüssiggas	50,00 DEM/1 000 kg	25,56 EUR/1 000 kg	38,90 EUR/1 000 kg

- (23) Steuereinsparungen für den Unterglasanbau ⁽²⁾ insgesamt:

	2001	2002	2003	2004
Heizöl	0,400 Mio. DEM	10,203 Mio. EUR	11,250 Mio. EUR	10,098 Mio. EUR
Erdgas	0,010 Mio. DEM	3,711 Mio. EUR	3,818 Mio. EUR	5,487 Mio. EUR
Flüssiggas	0,001 Mio. DEM	0,062 Mio. EUR	0,064 Mio. EUR	0,137 Mio. EUR

III. WÜRDIGUNG

Vorliegen einer Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag

- (24) Artikel 87 EG-Vertrag zufolge sind staatliche Beihilfen (1) von einem Mitgliedstaat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen, (2) die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen, (3) den Wettbewerb verfälschen, (4) soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Damit eine Maßnahme eine staatliche Beihilfe darstellt, müssen alle Kriterien erfüllt sein.
- (25) Derzeit erfüllt die Vergütung zugunsten des Unterglasanbaus offensichtlich die Kriterien des Artikels 87 Absatz 1 auf der Grundlage folgender Überlegungen:
- (26) Die Maßnahme hat offensichtlich eine Übertragung staatlicher Mittel in Form eines Verzichts auf Steuereinnahmen zur Folge.
- (27) Die Steuerbefreiung gilt nicht für den gesamten Agrarsektor, sondern unterscheidet, sogar innerhalb des Gartenbausektors, zwischen Unterglasanbau ⁽³⁾ und Freilandherzeugung. Die Maßnahme ist daher äußerst selektiv.

⁽²⁾ Vergütungsanträge für im Jahre 2001 verwendete Brennstoffe wurden überwiegend im Jahre 2002 eingereicht.

⁽³⁾ Einschließlich geschlossene Kulturräume.

- (28) Die Maßnahme gewährt den Unterglasanbaubetrieben einen finanziellen Vorteil, da sie im Gegensatz zum übrigen Agrarsektor die Mineralölsteuer nicht in voller Höhe zu entrichten haben. Dadurch wird die Wettbewerbsstellung dieser Betriebe gegenüber anderen Gartenbaubetrieben in der Gemeinschaft, die eine solche Beihilfe nicht erhalten können, verbessert.
- (29) Die Maßnahme kann sich auf den innergemeinschaftlichen Handel auswirken und den Wettbewerb auf dem Markt für Gartenbauerzeugnisse (sowohl Unterglasanbau als auch Freilandherzeugung) verzerren, der in der Europäischen Union (*) stark wettbewerbsorientiert ist, wie das Bestehen einer gemeinsamen Marktorganisation zeigt.
- (30) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt fällt die Maßnahme daher offensichtlich unter das generelle Verbot staatlicher Beihilfen gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag und kann nur dann als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden, wenn sie für eine der im Vertrag vorgesehenen Ausnahmeregelungen in Betracht kommt.

Vereinbarkeit der Beihilfe

- (31) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürfte die einzige in Frage kommende Ausnahme zu der notifizierten Regelung die in Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c vorgesehene Regelung sein; demnach kann die Kommission eine Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ansehen, wenn sie der Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete dient, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändert, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
- (32) Damit die Maßnahme die Voraussetzungen für diese Ausnahme erfüllt, muss dafür eine Rechtsgrundlage in den Gemeinschaftsvorschriften gefunden werden. Generell wird eine Beihilfe für den Agrarsektor unter Berücksichtigung des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrarsektor (**) (nachstehend ‚Rahmenregelung für den Agrarsektor‘ genannt) bewertet.
- (33) Deutschland führte in seinem Schreiben vom 8. Juni 2005 aus, dass der Rahmenregelung jedoch im EG-Vertrag oder dem sekundären Gemeinschaftsrecht vorgesehene Sonderregelungen vorgehen (siehe Abschnitt 3.4 der Rahmenregelung).
- (34) Deutschland behauptet, dass im vorliegenden Fall eine solche Ausnahme in der Richtlinie 92/81/EWG vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Mineralöle vorgesehen ist, die durch die Richtlinie 2003/96/EG zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (**) (nachstehend als ‚Richtlinien über die Besteuerung von Energieprodukten‘ bezeichnet) ersetzt wurde.
- (35) In Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 92/81/EWG heißt es: ‚Unbeschadet anderer Gemeinschaftsvorschriften können die Mitgliedstaaten uneingeschränkte oder eingeschränkte Steuerbefreiungen oder Steuersatzermäßigungen für Mineralöle gewähren, welche unter Steueraufsicht verwendet werden: (...) ausschließlich bei Arbeiten in Landwirtschaft und Gartenbau, in der Forstwirtschaft sowie bei der Inlandsfischerei‘.
- (36) Artikel 15 Absatz 3 der Richtlinie 2003/96/EG, die die Richtlinie 92/81/EWG ersetzte, enthält eine ähnliche Bestimmung: ‚Die Mitgliedstaaten können einen bis zu Null gehenden Steuerbetrag auf Energieerzeugnisse und elektrischen Strom anwenden, die für Arbeiten in Landwirtschaft und Gartenbau, in der Fischzucht und in der Forstwirtschaft verwendet werden‘.
- (37) Deutschland zufolge ist diese Richtlinie die Rechtsgrundlage, die es der Kommission ermöglichen würde, die in Rede stehenden staatlichen Beihilfemaßnahmen zu genehmigen.
- (38) Die Kommission hat jedoch Bedenken zu dieser Darstellung, und zwar aus folgenden Gründen:
- (39) Der Rat kann in der Tat bestimmte Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklären; er hat dies im Agrarsektor wiederholt getan, in der Regel in Form von Ratsverordnungen.
- (40) Im vorliegenden Fall allerdings ist in beiden Richtlinien ausdrücklich festgelegt, dass die steuerlichen Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten aufgrund dieser Richtlinien verabschieden können, unbeschadet anderer Gemeinschaftsvorschriften durchgeführt werden müssen. Was unter anderen Gemeinschaftsvorschriften zu verstehen ist, wird insbesondere in den Erwägungsgründen 15 und 24 der Richtlinie 2003/96/EG weiter verdeutlicht, in denen festgelegt ist, dass Maßnahmen, mit denen unterschiedliche Steuersätze eingeführt werden, im Einklang mit den Regeln des Binnenmarktes und des Wettbewerb stehen müssen, um nicht zu Wettbewerbsverzerrungen zu führen.
- (41) Demnach soll den Wettbewerbsregeln offensichtlich größere Priorität eingeräumt werden als der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Steuervergünstigungen innerhalb der in den Richtlinien über die Besteuerung von Energieprodukten festgelegten Grenzen zu gewähren.
- (42) Die Anwendung der Wettbewerbsregeln wird überdies in Artikel 26 der Richtlinie 2003/96/EG bekräftigt, in dem die Mitgliedstaaten darauf hingewiesen werden, dass sie auf der Grundlage dieser Richtlinie getroffene Maßnahmen wie Steuerbefreiungen gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag mitteilen müssen, insofern sie staatliche Beihilfen darstellen. In diesem Artikel heißt es ausdrücklich, dass die der Kommission auf der Grundlage dieser Richtlinie übermittelten Informationen die Mitgliedstaaten nicht von der Mitteilungspflicht im Sinne von Artikel 88 Absatz 3 des Vertrags entbinden.
- (43) Daher ist die Kommission in diesem Stadium der Auffassung, dass die betreffenden Steuerbefreiungen nicht auf der Grundlage der Richtlinien alleine gerechtfertigt werden können, sondern auch mit den Vorschriften für staatliche Beihilfen vereinbar sein müssen..

(*) Im Jahre 2003 beispielsweise belief sich in der EU-15 der Handel mit Gemüse auf 8 346 000 Tonnen und mit Obst auf 10 081 000 Tonnen (Quelle: Eurostat).

(**) ABl. C 28 vom 1.2.2000, S. 2.

(**) ABl. L 283 vom 31.10.2003. Diese Richtlinie ist am 31. Oktober 2003 in Kraft getreten.

- (44) Gegenwärtig enthalten die Vorschriften für staatliche Beihilfen allem Anschein nach keine Bestimmung, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen würde, solche steuerlichen Vergünstigungen zu gewähren, die an keinerlei Bedingungen gebunden sind und daher offensichtlich eine Betriebsbeihilfe darstellen, die mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist.
- (45) Es sei darauf hingewiesen, dass steuerliche Vergünstigungen, wie sie Deutschland beschlossen hat, besonders wettbewerbsverzerrend sein dürften, da sich eine geringere steuerliche Belastung von Energieprodukten in einem sehr energieintensiven Wirtschaftszweig wie dem Unterglasanbau unmittelbar auf die Produktionskosten und somit auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt.
- (46) Bei der Einführung der Vergütung in Deutschland wurde in den Erläuterungen zu dem *Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes* ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Wettbewerbsstellung des Unterglasanbaus in Deutschland gegenüber den Niederlanden verbessert werden soll, wo aufgrund eines günstigen Liefervertrags niedrige Gaspreise praktiziert werden.
- (47) Des Weiteren unterscheidet die Maßnahme innerhalb des Gartenbausektors offensichtlich zwischen Freilanderzeugung und Unterglasanbau, weshalb sie äußerst selektiv und daher stärker wettbewerbsverzerrend ist als eine Maßnahme, die den gesamten Gartenbausektor betrifft.
- (48) Auf der Grundlage dieser Bewertung, aus der deutlich wird, dass die Kommission ernsthaft bezweifelt, ob die Vergütung zugunsten des Unterglasanbaus mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, hat die Kommission beschlossen, wegen dieser Maßnahme das förmliche Prüfverfahren einzuleiten.

IV. BESCHLUSS

- (49) Aus den oben dargelegten Gründen hat die Kommission beschlossen, ernsthafte Zweifel daran zu äußern, ob die ermäßigten Mineralölsteuersätze für im Unterglasanbau und in geschlossenen Kulturräumen verwendete Brennstoffe mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Daher fordert die Kommission Deutschland gemäß dem Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Erhalt dieses Schreibens Stellung zu nehmen und ihr alle sachdienlichen Informationen zu übermitteln, die eine Beurteilung der Maßnahme ermöglichen.
- (50) Die Kommission fordert die deutschen Behörden auf, eine Kopie dieses Schreibens umgehend an die möglichen Beihilfeempfänger zu senden.
- (51) Die Kommission erinnert Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen vom Empfänger zurückgefordert werden können.
- (52) Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses Schreibens im *Amtsblatt der Europäischen Union* von der Beihilfe in Kenntnis setzen wird. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.»

Organizzazione interprofessionale nel settore degli ortofrutticoli freschi

[Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96]

(2006/C 67/09)

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la decisione di riconoscere l'Organismo interprofessionale del settore ortofrutticolo.

— **Zona di attività:** Italia

— **Attività:** L'Organismo interprofessionale del settore ortofrutticolo svolgerà tutte le attività previste per le organizzazioni interprofessionali dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96.

Per garantire la trasparenza, le comunicazioni relative a precedenti riconoscimenti di organizzazioni interprofessionali sono state pubblicate nei seguenti numeri della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:

— GU C 313 del 15.10.1997, pag. 12.

— GU C 190 del 2.7.1999, pag. 7.

e nel seguente numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

— GU C 91 del 16.4.2003, pag. 17.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

Notifica preventiva di una concentrazione
[Caso n. COMP/M.4181— Blackstone/Center Parcs (UK) Group]
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 67/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 10.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa statunitense Blackstone Group («Blackstone») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa britannica Center Parcs (UK) Group Plc («Center Parcs UK») mediante offerta pubblica annunciata il 9 marzo 2006.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Blackstone: attività di merchant banking, servizi di consulenza finanziaria, investimenti in private equity e nel settore immobiliare,
- per Center Parcs UK: gestione di quattro villaggi vacanze residenziali e di uno stabilimento termale nel Regno Unito.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4181 — Blackstone/Center Parcs (UK) Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4159 — Aegon/Caja Navarra/Seguros Navarra JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 67/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa olandese Aegon Spanje Holding, BV («Aegon»), appartenente al gruppo Aegon, e l'impresa spagnola Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra («CAN») acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo congiunto dell'impresa spagnola Seguros Navarra, S.A. («Seguros Navarra»), mediante acquisto di azioni. Seguros Navarra è attualmente controllata al 100 % da CAN.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Aegon: assicurazione sulla vita, piani pensionistici, prodotti di risparmio e di investimento,
- per CAN: impresa privata operante nel settore del credito, dei depositi, dei finanziamenti e nella distribuzione di assicurazioni in Spagna,
- per Seguros Navarra: assicurazione sulla vita e piani pensionistici in Spagna.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che l'operazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4159 — Aegon/Caja Navarra/Seguros Navarra JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Avvio di procedura
(Caso n. COMP/M.4009 — CIMC/BURG)

(2006/C 67/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 13.3.2006 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Fax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.4009 — CIMC/BURG, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
DG Concorrenza
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles

Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

(2006/C 67/13)

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2006) 6		17.1.2006	Comunicazione della Commissione sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne «NAIADES» Programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne
COM(2006) 9		17.1.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea Piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato
COM(2006) 14		23.1.2006	Documento di lavoro della Commissione su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010
COM(2006) 22		26.1.2006	Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea
COM(2006) 23		25.1.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Programma tematico per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo nell'ambito delle future prospettive finanziarie (2007-2013)
COM(2006) 25		25.1.2006	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Programma tematico di cooperazione con i paesi industrializzati ed altri paesi ad alto reddito nel quadro delle prospettive finanziarie future (2007-2013)
COM(2006) 26		25.1.2006	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo
COM(2006) 27		27.1.2006	Comunicazione della Commissione: I Balcani occidentali sulla strada verso l'UE: consolidare la stabilità e rafforzare la prosperità
COM(2006) 30		25.1.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera è ora di cambiare marcia Il nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione
COM(2006) 33		13.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Attuazione del programma comunitario di Lisbona: stimolare lo spirito imprenditoriale attraverso l'istruzione e l'apprendimento
COM(2006) 34		8.2.2006	Comunicazione della Commissione Strategia dell'UE per i biocarburanti
COM(2006) 35		1.2.2006	Libro bianco su una politica europea di comunicazione
COM(2006) 36		1.2.2006	Documento di lavoro della Commissione Proposta modificata di rinnovo dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2006) 37		2.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame della situazione relativa all'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva ai sensi della comunicazione COM(2004) 541 del 30 luglio 2004
COM(2006) 43		8.2.2006	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione delle disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure
COM(2006) 62		13.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relazione congiunta sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale 2006
COM(2006) 65		20.2.2006	Relazione della Commissione Seconda relazione della Commissione fondata sull'articolo 14 della decisione quadro 28 maggio 2001 del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
COM(2006) 67		17.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul rafforzamento della cooperazione pratica nuove strutture, nuovi approcci: migliorare la qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo
COM(2006) 71		22.2.2006	Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini — 2006
COM(2006) 73		21.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Le interdizioni e decadenze risultanti da condanne penali nell'Unione europea

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.3942 — Adidas/Reebok)**

(2006/C 67/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 24.1.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M3942. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4093 — Toyota Tsusho/Tomen)**

(2006/C 67/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 10.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4093. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4043 — Plastal/Dynamit Nobel Kunststoff)**

(2006/C 67/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 22.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4043. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4111 — Goldman Sachs/Daiwa/SMBC/Sanyo)**

(2006/C 67/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 24.2.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4111. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4112 — Cerberus/Goldman Sachs/Wittur)

(2006/C 67/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28.2.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4112. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

MEDIATORE EUROPEO

Relazioni speciali al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore europeo ⁽¹⁾

(2006/C 67/19)

Il Mediatore europeo ha presentato tre Relazioni speciali al Parlamento europeo nel corso del 2005:

- La Relazione speciale del 12 maggio 2005 segue il progetto di raccomandazione diretto all'Ufficio europeo per la lotta antifrode nell'ambito dell'indagine sulla denuncia 2485/2004/GG;
- la Relazione speciale del 27 maggio 2005 segue il progetto di raccomandazione diretto alla Commissione europea nell'ambito dell'indagine sulla denuncia 1391/2002/JMA;
- la Relazione speciale del 4 ottobre 2005 il progetto di raccomandazione diretto al Consiglio dell'Unione europea nell'ambito dell'indagine sulla denuncia 2395/2003/GG.

I testi delle Relazioni speciali sono disponibile nelle 20 lingue ufficiali nella pagina Internet del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>.

Copie cartacee possono essere richieste gratuitamente all'Ufficio del Mediatore europeo — 1, Avenue du Président Robert Schuman — B.P. 403 — F-67001 Strasburgo Cedex. Telefono [33-(0)388 17 23 13 — Fax 33-(0)388 17 90 62] — Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int

⁽¹⁾ Decisione 94/262 del 9 marzo 1994 del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU 1994 L 113, pag. 15.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposte legislative adottate dalla Commissione

(2006/C 67/20)

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2006) 15		18.1.2006	Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni
COM(2006) 16		31.1.2006	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
COM(2006) 24		26.1.2006	Proposta di Decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
COM(2006) 29		26.1.2006	Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione)
COM(2006) 32		25.1.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione
COM(2006) 39		6.2.2006	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici
COM(2006) 41	1	6.2.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese e tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America
COM(2006) 41	2	6.2.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
COM(2006) 47		9.2.2006	Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea in merito a una decisione del comitato misto CE-Monaco relativa al suo regolamento interno

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2006) 54		13.2.2006	Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l'altro, dell'India e chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India
COM(2006) 55		13.2.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India
COM(2006) 56		13.2.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97
COM(2006) 57		07.2.2006	Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
COM(2006) 60		15.2.2006	Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici
COM(2006) 61		15.2.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione dell'Accordo di esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip tramite modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
COM(2006) 63		17.2.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sul regolamento interno del comitato misto istituito in virtù dell'articolo 27 dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose
COM(2006) 64	1	17.2.2006	Proposta di Decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
COM(2006) 64	2	17.2.2006	Proposta di Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
COM(2006) 69		21.2.2006	Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio
COM(2006) 76		22.2.2006	Proposta di Direttiva del Consiglio sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi
COM(2006) 83		21.2.2006	Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («ROMA II»)

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/>

AVVISO

Il 21 marzo 2006 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 68 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — ventiquattresima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta *Gazzetta ufficiale* nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/.....). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della *Gazzetta ufficiale* in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa *Gazzetta ufficiale* presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.eu.int/others/sales_agents_it.html).

Questa *Gazzetta ufficiale* — come tutte le *Gazzette ufficiali* (serie L, C, C A, C E) — possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet: <http://europa.eu.int/eur-lex/lex>.

ORDINATIVO

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio «Abbonamenti»

2, rue Mercier

L-2985 Lussemburgo

Fax (352) 29 29-42752

Il mio numero di matricola è il seguente: O/.....

Vogliate farmi pervenire la(le) ... copia(e) gratuita(e) della **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 68 A/2006** a cui dà(danno) diritto il(i) mio(miei) abbonamento(i).

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma: